

Repertorio n.

Raccolta n.

**CONVENZIONE EDILIZIA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,  
(\_\_\_\_\_)

in Oulx (TO), piazza Garambois numero 1.

Avanti a me, dottor Alfredo ANNESE, Notaio in Susa, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, sono presenti i signori:

- \_\_\_\_\_, nato ad \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Oulx (TO), Piazza Garambois numero 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e quale legale rappresentante del **COMUNE DI OULX**, con sede in Oulx (TO), Piazza Garambois numero 1, codice fiscale 01120470016, tale nominato con Decreto del Sindaco numero \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, ed in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale numero \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, il cui verbale, in copia conforme all'originale, unitamente ai suoi allegati, si allega al presente atto sotto la lettera **A**), per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa volontà dei comparenti;

- SANTOSTEFANO Vincenzo, nato a Locri (RC) il 15 luglio 1974, residente e domiciliato in Oulx (TO), frazione Gad, via Pietro Vercellino numero 23, codice fiscale: SNTVCN74L15D976H, quale Amministratore Unico e legale rappresentante della società "**TOP ONE S.R.L.**" con **unico socio**, con sede legale in Torino (TO), Via Luigi Cibrario numero 86, capitale sociale di euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero) interamente versato, e con numero 08268260018 di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino.

Detti comparenti, della cui personale identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, al quale

**PREMETTONO**

quanto segue:

- **A** -

- la società "**TOP ONE S.R.L.**", con unico socio, è proprietaria, degli appezzamenti di terreno, di complessivi metri quadrati 7.060 (settemilasessanta), siti in **COMUNE DI OULX (TO), FRAZIONE GAD** e distinti al Catasto Terreni del Comune di Oulx, Sezione di Oulx, al Foglio 34 particelle 832, 666 e 668;

**- B -**

- tra la società **"TOP ONE S.R.L."** ed il **Comune di Oulx**, in data 29/11/2005 è stata sottoscritta la Convenzione Edilizia, Repertorio 42399, Raccolta 17303 per l'utilizzazione urbanistica degli appezzamenti di terreno censiti al Catasto Terreni di Torino, Comune di Oulx, Sezione di Oulx, come segue:

- **Foglio 34 particella 832** (già particella 518);

- **Foglio 34 particella 665;**

- **Foglio 34 particella 666;**

- **Foglio 34 particella 668;**

- **Foglio 34 particella 669;**

In esecuzione della suddetta convenzione la società **"TOP ONE S.R.L."** cedeva gratuitamente al Comune aree per opere di urbanizzazione, e precisamente i terreni censiti al Catasto Terreni di Torino, Comune di Oulx, Sezione di Oulx, come segue:

- **Foglio 34 particella 665;**

- **Foglio 34 particella 669;**

**- C -**

la società **"TOP ONE S.R.L."** ha presentato al Comune di Oulx (TO) in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ una domanda per l'utilizzazione edilizia dei terreni di sua proprietà, meglio sopra individuati;

**- D -**

detti appezzamenti di terreno, per una superficie complessiva di metri quadrati 7.030 (settemilatrenta), ricadono in zona denominata "Pi3a", in base al vigente Variante di Piano Regolatore Generale Comunale (di seguito P.R.G.C.) approvato con la deliberazione della Consiglio Comunale n. 15 del 10/03/2016;

**- E -**

il P.R.G.C. prevede l'obbligo della presentazione di un Piano Esecutivo Convenzionato (di seguito P.E.C.);

**- F -**

il responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Oulx (TO), in data \_\_\_\_\_, ha deciso l'accoglimento dello schema di convenzione e degli elaborati tecnici facenti parte del predetto P.E.C.;

**- G -**

il progetto del P.E.C. ed il relativo schema di convenzione sono stati depositati presso l'Ufficio Tecnico comunale e sono stati pubblicati per estratto all'Albo Pretorio per una durata di 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

**- H -**

entro i 15 giorni successivi alla scadenza di deposito non sono

pervenute osservazioni e proposte;

- I -

con la deliberazione della Giunta Comunale numero \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, allegata al presente atto sotto la lettera A), sono stati approvati, sulla base degli anzidetti elementi acquisiti dall'Amministrazione Comunale, sia il progetto di P.E.C. sia la relativa convenzione;

- L -

la deliberazione della Giunta Comunale sopra indicata è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, per decorrenza dei termini;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

e sin da ora definitivamente impegnativo, tra le parti

### **SI CONVIENE E STIPULA**

quanto segue:

#### **Articolo 1 - Premesse**

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

#### **Articolo 2 - Attuazione del Piano Esecutivo**

L'attuazione del progetto di P.E.C. sui terreni siti in **COMUNE DI OULX (TO)**, distinti al Catasto Terreni di Torino, Comune di Oulx, Sezione di Oulx al Foglio 34 particelle 832, 665, 666, 668 e 669, avverrà in conformità alle norme della presente Convenzione e giusto P.E.C., costituito dai seguenti elaborati come indicato dall'articolo 39 della Legge - Regionale 56/77 e successive modifiche integrazioni:

- Relazione illustrativa e Norme Tecniche di Attuazione;
- Elaborati grafici comprendenti le seguenti tavole
- Tavola 1: Inquadramento normativo territoriale e rilievo;
- Tavola 2: Planimetria delle Aree, Planivolumetrico, Planimetria Generale, Planimetria Superfici Permeabili, Verifiche Urbanistiche;
- Tavola 3: Tipologia edilizia

già allegate alla presente convenzione nel rispetto delle Norme di Attuazione del P.R.G.C., delle norme della presente convenzione, mentre il progetto del singolo fabbricato sarà comunque soggetto all'approvazione del Comune con atti autonomi disgiunti dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti edilizi.

#### **Articolo 3 - Contenuti del Piano Esecutivo**

Il P.E.C. prevede l'utilizzazione urbanistica dei terreni anzidetti secondo le destinazioni sotto elencate e come individuate nella tavola numero 2 del P.E.C., e specificatamente:

a) area complessiva regolamentata dal P.E.C. metri quadrati 8.415 (ottomilaquattrocentoquindici);

b) superficie territoriale in ambito "Pi3a" metri quadrati 7.030 (settemilatrenta) e superficie coperta degli edifici a destinazione produttiva/commerciale 2.811,07 (duemilaottocentoundici/07) - Superficie coperta massima metri quadrati 2.812 (duomilaottocentododici).

Il P.E.C. prevede la realizzazione di numero 1 fabbricato, formato da numero 13 magazzini o attività lavorative per un totale di metri quadrati 2.811,07 (duemilaottocentoundici/07) di superficie coperta. La disposizione planimetrica del fabbricato, i profili e le caratteristiche tipologiche sono indicati nelle tavole di progetto ed hanno titolo documentario del prodotto edilizio che si vuole conseguire e saranno precisati negli atti tecnici a corredo della domanda di permesso di costruire.

Il numero di 13 unità produttive/magazzini è puramente indicativo e potrà essere modificato per eccesso o per difetto, ferma restando la quantità massima di superficie coperta previste nelle N.T.A del P.R.G.C. e riportate nel P.E.C come superficie coperta massima. La planimetria generale nella quale è posizionato il fabbricato riporta una sagoma di massimo inviluppo nell'ambito della quale l'edificio può essere ubicato. Le modalità di utilizzazione delle aree sono definite nella presente convenzione dai successivi articoli e dalle tavole di progetto.

#### **Articolo 4 - Cessione gratuita di aree per opere di urbanizzazione primaria**

La società "**TOP ONE S.R.L.**", in relazione al disposto di cui all'articolo 45, paragrafo due, primo comma della Legge Regionale 5 dicembre 1977 numero 56, nonché del V comma dell'articolo 8 della Legge numero 765 del 6 agosto 1967, si impegnano a computare aree private destinate ad uso pubblico per metri quadrati 1.336,00 (milletrecentotrentasei/00) con destinazione a parcheggio e verde all'interno dell'area del P.E.C. come evidenziato nella tavola numero 2 con la lettera B.

Il rispetto dell'articolo 43 delle N.T.A. è così soddisfatto:

- metri quadrati 1.165 (millecentosessantacinque) già ceduti in data 29/11/2005 con la sottoscrizione della Convenzione Edilizia, Repertorio 42399, Raccolta 17303;

- metri quadrati 1.336,00 (milletrecentotrentasei/00), computati ad aree private destinate ad uso pubblico permanente, disciplinato con la presente convenzione ai sensi del comma 3, art. 21 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;

per un totale di metri quadrati 2.501,00

(duemilacinquecentouno/), superiore a metri quadrati 2.343,33 (duemilatrecentoquarantatre/33), corrispondenti ad 1/3 (un terzo) di metri quadrati 7.030 (settemilatrenta), come esemplificato nella Tavola 2 del progetto di P.E.C. allegato alla presente convenzione.

Con la presente convenzione vien inoltre ceduta la particella 668 Foglio 34 in ambito "Pi3b" di metri quadrati 30 (trenta) già utilizzata a sedime stradale;

Le cessioni sono fatte ed accettate a corpo, con ogni dipendenza, pertinenza, servitù attiva e passiva, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto ceduto oggi si trova.

La società "TOP ONE S.R.L.", dichiara e garantisce l'assoluta proprietà e disponibilità delle aree in oggetto, e la loro libertà da liti in corso, ipoteche, trascrizioni di pregiudizio, arretrati di tasse ed imposte, e come tali vengono trasferite con le più ampie garanzie dall'evizione e da molestie nel possesso.

In relazione all'articolo 30, 2° comma del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizie, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 numero 380, i comparenti, dichiarano e garantiscono:

- che le aree in oggetto hanno tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Oulx (TO) in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera **B**), omessa la lettura per espressa volontà dei comparenti, e che fino ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono tali aree;
- che fino ad oggi non è stata trascritta nei registri immobiliari alcuna ordinanza sindacale accertante l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata.

La società "TOP ONE S.R.L.", rinunciano a qualsiasi diritto all'ipoteca legale che potesse nascere dal presente atto, esonerando il conservatore della competente Agenzia del Territorio da ogni responsabilità al riguardo.

I medesimi rinunciano altresì ad ogni diritto di retrocessione e restituzione qualora per qualsiasi ragione l'area destinata all'edificazione non venisse del tutto od in parte utilizzata nei termini previsti.

Saranno a carico dei proponenti ed aventi causa:

- le opere di risanamento e sistemazione del suolo, compresa la sistemazione a verde, la bitumatura (o autobloccanti) delle aree dismesse e delle aree private ad uso pubblico, destinate a verde, strade e parcheggi;
- le spese per eventuali spostamenti di sottoservizi (fognature,

elettrodotti, ecc) presenti nell'area di P.E.C. e le spese per le future manutenzioni delle sopra citate aree dismesse ed aree private ad uso pubblico destinate a verde, parcheggi e viabilità. Quanto sopra dovrà avvenire sulla base di regolare progetto esecutivo da presentarsi contestualmente alla richiesta di permesso di costruire per la realizzazione degli edifici. A garanzia della corretta realizzazione degli interventi, prima del rilascio del prescritto titolo abilitativo dovrà essere presentata idonea garanzia finanziaria di importo pari al valore delle opere previste a progetto.

#### **Articolo 5 - Contributo per opere di urbanizzazione primaria**

La società "**TOP ONE S.R.L.**", in relazione al disposto di cui all'articolo 45, paragrafo due, primo comma della Legge Regionale 5 dicembre 1977 numero 56 e successive modificazione integrazioni, si obbligano per sé e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo a corrispondere al COMUNE DI OULX (TO) gli oneri relativi all'urbanizzazione primaria. L'onere di urbanizzazione primaria verrà calcolato in base alla volumetria dell'intervento e l'applicazione degli oneri vigenti al momento del rilascio dei singoli Permessi di Costruire. Il contributo determinato secondo l'ammontare e le modalità delle tabelle parametriche vigenti al momento del rilascio dei singoli permessi, verrà rateizzato in quattro rate pari al 25% (venticinque per cento) di cui la prima al rilascio del Permesso di Costruire oppure in unica rata sempre al rilascio del Permesso di Costruire. Nel caso di ritardo nel versamento degli oneri, verranno applicate le sanzioni previste dal T.U.E. di cui D.P.R. 380/2001 e successive modificazione integrazioni.

Gli oneri relativi all'urbanizzazione primaria, salvo verifica al momento del rilascio dei singoli permessi di costruire, ammontano ad euro 16.023,10 (sedecimilaventitre/10), così computati:

Superficie utile lorda magazzini o luoghi di lavoro artigianale = 2.811,07 mq

Oneri di urbanizzazione primaria  $2.811,07 \times 5,70 = € 16.023,10$

Totale = euro 16.023,10 (sedecimilaventitre/10) e verranno corrisposti al Comune secondo gli importi, modalità e rateizzazioni previsti dalla Tabelle Parametriche vigenti al momento del rilascio dei singoli permessi di Costruire. Nel caso di ritardato pagamento verranno applicate le sanzioni previste del T.U.E. di cui D.P.R. 380/2001 e successive modifiche integrazioni.

#### **Articolo 6 - Contributo per opere di urbanizzazione secondaria.**

La società "TOP ONE S.R.L." in relazione al disposto di cui all'articolo 45, paragrafo due, della Legge Regionale 5 dicembre 1977 numero 56, nonché del V comma dell'articolo 8 della Legge numero 765 del 6 agosto 1967 e successive modifiche integrazioni, si obbligano per sé e per e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo ad assumerne quota parte degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria e indotte, versando il contributo relativo direttamente al COMUNE DI OULX (TO) per l'ammontare determinato in modo forfettario secondo la deliberazione del Consiglio Comunale.

Tale versamento avverrà, da parte dei singoli concessionari, in modo proporzionale alla cubatura; gli oneri per opere di urbanizzazione secondaria stabiliti alla data di approvazione dello schema di convenzione sono pari ad euro 14.645,67 (quattordicimilaseicentoquarantacinque/67), così computati:

Superficie utile lorda magazzini o luoghi di lavoro artigianale =  
2.811,07 mq

Oneri di urbanizzazione secondaria  $2.811,07 \times 5,21 =$   
€ 14.645,67

Totale = euro 14.645,67  
(quattordicimilaseicentoquarantacinque/67) e verranno

corrisposti al Comune secondo gli importi, modalità e rateizzazioni previsti dalla Tabelle Parametriche vigenti al momento del rilascio dei singoli permessi di Costruire. Nel caso di ritardato pagamento verranno applicate le sanzioni previste del T.U.E. di cui D.P.R. 380/2001 e successive modifiche integrazioni.

#### **Articolo 7 - Contributo relativo al costo di costruzione**

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 del T.U.E. di cui D.P.R. 380/2001 e successive modifiche integrazioni.

Il contributo verrà corrisposto secondo gli importi, modalità delle tabelle parametriche vigenti al momento del rilascio dei singoli permessi di costruire.

Nel caso di ritardato pagamento verranno applicate le sanzioni previste del T.U.E. di cui D.P.R. 380/2001 e successive modifiche integrazioni.

Il contributo verrà corrisposto come segue:

- 30% (trenta per cento), prima del ritiro del Permesso di Costruire;
- 40% (quaranta per cento), entro un anno dalla prima rata;
- 30% (trenta per cento), non oltre sessanta giorni dal "fine lavori".

#### **Articolo 8 – Compensazioni ecologiche**

Ai termini dell'articolo 69/bis del P.R.G.C sono previsti per

l'area interventi di compensazione ecologica.

Tali interventi calcolati secondo il "Regolamento per l'attuazione delle Compensazioni Ecologiche" approvato con D.C.C. n.26 del 09/04/2019, ammontano ad euro 4.707,23 (quattromilasettecentosette/23) che verrà corrisposto al Comune secondo gli importi e le modalità, vigenti al momento del rilascio del Permesso di Costruire.

#### **Articolo 9 - Inosservanze e ritardi**

Ai termini dell'articolo 45 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 numero 56 e successive modifiche integrazioni, alle inosservanze delle destinazioni previste dal P.E.C., si applicano le sanzioni previste dall'articolo 69, punto "b", della stessa legge. Viene inoltre stabilita una pena pecuniaria di euro 30,00 (trenta virgola zero zero) al giorno, per ogni giorno di ritardo da addebitarsi alla parte inadempiente che non rispetti le date di scadenza previste dalla presente Convenzione e dal permesso di costruire.

Tale pena pecuniaria verrà conteggiata per i giorni di ritardo, nell'inizio e nell'ultimazione dei lavori.

Per il ritardo del pagamento degli oneri di urbanizzazione verranno applicate le norme dell'articolo 42 del T.U.E. di cui D.P.R. 380/2001 e successive modifiche integrazioni.

#### **Articolo 10 - Allacciamenti alle infrastrutture e reti esistenti**

I concessionari dovranno presentare regolare progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria, interne al lotto (allacciamenti ai servizi comunali), contemporaneamente alla richiesta di permesso di costruire. I soggetti attuatori si obbligano per sé, successori od aventi causa a qualsiasi titolo, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, di allacciare a proprie cure e spese le infrastrutture primarie del presente P.E.C. alle relative reti comunali esistenti. Inoltre saranno a totale carico dei soggetti attuatori tutte le opere e contributi eventualmente richiesti dalle società dei servizi per luce, gas telefono, ecc.. Sempre a carico dei medesimi, saranno le spese per eventuali spostamenti di sottoservizi (fognature, elettrodotti, ecc) presenti nell'area di P.E.C. Con la corresponsione degli oneri, calcolati in base alle tabelle parametriche, si intende assolto ogni obbligo dei proprietari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

#### **Articolo 11 - Alienazione aree di intervento**

Qualora i concessionari procedano alla alienazione delle aree di intervento, gli oneri di cui alla presente Convenzione saranno trasmessi agli acquirenti.

In caso diverso e nel caso di trasferimento parziale degli oneri di

cui sopra i concessionari, ed eventuali successori od aventi diritto, restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti delle aree.

#### **Articolo 12 - Rilascio permesso di costruire**

I concessionari si dichiarano al corrente dell'obbligo di ottenere regolare permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 del T.U.E. di cui D.P.R. 380/2001 e successive modifiche integrazioni.

Resta fatta salva l'applicazione dell'articolo 22, III comma, lettera "c" del precitato T.U.E. qualora esplicitamente dichiarata nell'atto deliberativo di approvazione.

I concessionari corrisponderanno il contributo commisurato al costo di costruzione, stabilito dall'Amministrazione comunale in conformità al D.M. 10 maggio 1977 pubblicato sulla G.U. del 31 maggio 1977 e successive modifiche integrazioni.

I concessionari, si obbligano a richiedere i permessi di costruire entro 12 (dodici) mesi dalla data di esecutività della convenzione e ad iniziare le costruzioni entro un anno dalla data di rilascio dei permessi stessi.

L'istanza di permesso dovrà essere completa di ogni elaborato tecnico previsto dalle vigenti norme urbanistiche e non atta unicamente a dilazionare nel tempo gli impegni.

Le costruzioni dovranno essere ultimate entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Qualora i lavori non siano ultimati nei termini stabiliti, i concessionari dovranno presentare istanza diretta ad ottenere nuovo permesso, in tale caso il nuovo permesso concerne la parte non ultimata e sarà corrisposto il relativo contributo.

#### **Articolo 13 - Modifiche**

L'Amministrazione comunale potrà consentire, su istanza dei concessionari nell'ambito della normativa e della legislazione vigente, ed a proprio insindacabile giudizio, modifiche al Piano Esecutivo Convenzionato che non alterino le caratteristiche generali.

#### **Articolo 14 - Rilascio agibilità**

Resta stabilito che il Comune non rilascerà alcuna dichiarazione di agibilità e di uso dei locali se non quando, da parte del concessionario da chi per essi, siano stati adempiuti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione, dal permesso di costruire e non siano stati realizzati gli allacciamenti ai servizi primari.

#### **Articolo 15 - Disposizioni di legge**

Nuove disposizioni di legge che non consentissero la totale utilizzazione edilizia convenzionata porteranno ad una proporzionale riduzione degli oneri, con diritto al rimborso della eccedenza eventualmente già versata ed allo svincolo della

corrispondente aliquota della garanzia prestata.

Ove fossero emanate nuove leggi limitanti l'attuale diritto di proprietà, i proponenti avranno la facoltà di sospendere il Piano Esecutivo Convenzionato e richiedere l'applicazione del comma precedente.

#### **Articolo 16 - Mutamenti di destinazione d'uso**

Il mutamento di destinazione d'uso non ammessa dal Piano Regolatore Generale Comunale, sarà considerato difformità rispetto al Piano Esecutivo Convenzionato anche qualora avvenga in assenza di opere.

Per i mutamenti di destinazione d'uso ammessa dal Piano Regolatore Generale Comunale, qualora non sia stato conseguito il relativo permesso di costruire, a norma dell'articolo 48 della Legge Regionale 56/77 e successive modifiche integrazioni, nonché per la violazione di obblighi e prescrizioni del presente atto, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'articolo 69 della medesima Legge Regionale, nonché le sanzioni previste dal T.U.E. di cui D.P.R. 380/2001 e successive modifiche integrazioni senza pregiudizio delle sanzioni penali.

#### **Articolo 17 - Disposizioni particolari per P.E.C. a destinazione produttiva**

Nell'insediamento oggetto della presente convenzione, stante la destinazione ad attività produttive, saranno inoltre osservate le seguenti disposizioni:

1) all'atto della presentazione delle singole istanze di Permesso di Costruire sarà presentata agli Uffici Comunali competenti l'intera documentazione tecnica ed amministrativa riguardante:

a) l'autorizzazione per lo scarico dei reflui idrici di cui all'articolo 15 della Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni;

b) l'autorizzazione dell'esercizio degli impianti aeriformi di cui all'articolo 5 D.P.R. numero 311/71 e Legge numero 615/66;

c) la verifica di compatibilità ambientale ed igienico-sanitaria di cui all'articolo 20 lettera Q della Legge numero 833/78 per le attività comprese negli elenchi formati ai sensi dell'articolo 216 TUL.S., così come stabilito dall'articolo 48 della Legge Regionale numero 5677 e successive modifiche ed integrazioni.

d) la verifica sul rispetto delle "Condizioni di intervento disposte dal Rapporto Ambientale", riportate all'art. 69 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C.

Nel caso in cui all'atto dell'istanza edilizia non fosse ancora nota la futura attività, limitatamente alla parte riguardante la compatibilità dell'attività produttiva, sarà sottoscritto dal richiedente un atto di impegno per l'obbligo di presentare

successivamente, prima dell'insediamento dell'attività, la relazione ex articolo 5 D.P.R. numero 322 del 15 aprile 1971;

2) quindici giorni prima dell'attivazione della lavorazione sarà data comunicazione al Sindaco ai sensi dell'articolo 216 del T.U.L.S.;

3) contemporaneamente alla comunicazione di cui sopra, saranno comunicate le modalità di allontanamento e/o smaltimento di rifiuti speciali e tossici o nocivi di cui al D.P.R. n. 915/82.

Le attività produttive di futura installazione saranno inoltre soggette alle seguenti norme e vincoli:

- fatti salvi i dispositivi di cui all'art.207 T.U.L.S., non potranno essere insediate nuove attività rientranti nella prima classe delle industrie insalubri di cui all'apposito D.M. Sanita del 2.3.1987 o attività pericolose di cui alla circolare C.E.E. 82/50 I del 24.6.1982;

- le attività insediate non dovranno produrre emissioni acustiche che superino al perimetro dell'insediamento i livelli di rumore stabiliti dalla circolare Ministero Sanità del 23 settembre 1971 numero 162 (60 decibel B di giorno e 40 decibel A di notte);

- non potendo essere concesse autorizzazioni per escavazioni di nuovi pozzi ai fini di emungimento di acque, non potranno essere insediate attività produttive che necessitino di forniture idriche superiori a quelle individualmente fornibili ad uso industriale dall'acquedotto comunale;

- tutti gli scarichi idrici provenienti dalle attività produttive ancorché assimilabili ai reflui civili, saranno convogliati in fognatura nera;

- non potranno essere realizzati all'interno degli stabilimenti produttivi stoccaggi provvisori di rifiuti speciali e tossici o nocivi di dimensione superiore alla produzione settimanale di tali rifiuti.

#### **Articolo 18 - Applicazione ultimo comma dell'articolo 9 del D.M. 2 aprile 1968, numero 1444**

I concessionari si riservano nella redazione degli elaborati progettuali per la richiesta dei singoli Permessi di Costruire l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 9 del D.M. 2 aprile 1968, numero 1444, deroga pareti finestrate anche a distanze inferiori a metri 10 (dieci).

#### **Articolo 19 - Autorizzazione**

I componenti autorizzano il Conservatore dell'Agenzia del Territorio di Torino – Sezione staccata di Susa a trascrivere il presente atto, affinché siano note a terzi le obbligazioni qui assunte, con esonero dello stesso Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

#### **Articolo 20 - Spese**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente Convenzione saranno a carico dei concessionari.

**Articolo 21 - Validità**

La presente convenzione avrà validità di anni 10 (dieci).

**Articolo 22 - Riferimento a Leggi e Regolamenti**

Per quanto non contenuto nella presente si fa riferimento alle Leggi e Regolamenti sia generali che comunali in vigore ed in particolare alla Legge Urbanistica 17 agosto 1942 numero 1150 e successive modifiche integrazioni, alla Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977 numero 56 e successive modifiche integrazioni, al D.P.R. 380/2001 e successive modifiche integrazioni.

Le spese del presente atto sono a carico del proponente

I componenti, come sopra costituiti, previamente informati ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, prestano il consenso al trattamento dei dati personali nonché alla loro conservazione anche con strumenti informatici nei miei archivi.